



COMUNE DI SANTA VITTORIA IN MATENANO

“Città dei Farfensi”

Provincia di Fermo
UFFICIO TECNICO

CAPITOLATO D’ONERI PER LA FORNITURA DI LIBRI e TESTI NELL’AMBITO DEL PROGETTO BIBLIOTECA COMUNALE DI SANTA VITTORIA IN MATENANO. [CIG: Z0D286D016]

ART. 1 -OGGETTO DELLA FORNITURA

Il Comune di Santa Vittoria in Matenano, nell’ambito delle attività di progettazione e di realizzazione del progetto della Biblioteca Comunale, finanziato con donazioni provenienti da SMS solidali, ha manifestato la necessità di acquisire beni mobili quali libri di autori classici e non di vario genere, arredamento per biblioteca, macchine e accessori elettronici da ufficio, targhe e accessorie da esposizione, da mettere a servizio dei cittadini del Comune di Santa Vittoria in Matenano.

I beni mobili da acquisire sono stati inseriti in categorie denominate “Lotti” di seguito elencati.

Si precisa che la trattativa diretta MePA Consip sarà conclusa e si procederà alla stipula solamente all’atto dell’avvenuta approvazione del progetto ed erogazione del contributo da parte della Regione Marche.

L’operatore economico non potrà accampare pretese e/o rimborsi da parte del Comune di Santa Vittoria in Matenano nel caso in cui per qualsiasi motivo il progetto non venga approvato e/o i fondi non vengano erogati da parte della Regione Marche.

Lotto1: libri e volumi

Lotto 2: arredamento per biblioteca

Lotto 3: macchine e accessori elettronici

Lotto 4: targhe e accessori da esposizione

A riguardo si specifica che quanto indicato per ogni singolo articolo si intende esemplificativo del livello di qualità, caratteristiche e performance del prodotto richiesto, e, pertanto, potrà essere sostituito con modello e marca equivalente o migliorativa, purché rispondente ai requisiti richiesti, fatta eccezione per la fornitura dei libri e volumi il cui riferimento è unicamente il titolo, l’autore e l’edizione.

La scelta della marca e del modello di riferimento è fatta in relazione all’uso a cui verranno destinati i beni mobili.

ART.2 - IMPORTO PRESUNTO DELLA FORNITURA

L’appalto di forniture viene aggiudicato sui complessivi lotti di importo totale inferiore a 40.000,00 euro, mediante un unico affidamento diretto sul Mepa Consip anche senza previa

consultazione di due o più operatori economici, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal codice degli appalti.

L'aggiudicazione della fornitura avverrà a seguito di trattativa diretta e per ciascun lotto con spesa non superiore a 28.606,42 euro iva inclusa, come in seguito specificato:

Lotto 1. libri e volumi _____	5.000,00 euro (iva esente)
Lotto 2. arredamento per biblioteca _____	17.337,42 euro iva inclusa
Lotto 3. macchine e accessori elettronici _____	5.429,00 euro iva inclusa
Lotto 4. targhe e accessori da esposizione _____	<u>840,00 euro iva inclusa</u>

TOT. Fornitura beni mobili: **28.606,42 euro iva inclusa**

I costi della sicurezza sono valutati in € 0,00 in quanto non sono previsti rischi interferenziali di cui al D. Lgs. 81/2008.

È ammesso un unico affidamento per ogni lotto come sopra individuato.

L'Amministrazione committente si riserva la facoltà di richiedere una maggiore o minore quantità di beni, rispetto alle quantità indicate in fase di trattativa, nella misura massima del 20%.

Il fornitore si obbliga a mantenere fermo il prezzo derivante dalla trattativa diretta per la durata di 180 giorni e comunque per eventuali ulteriori future necessità dei beni mobili oggetto della trattativa stessa.

ART. 4 - CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA

La fornitura in oggetto dovrà essere conforme alle caratteristiche tecniche illustrate nei lotti. Le Ditte affidatarie dovranno presentare la documentazione illustrativa delle caratteristiche tecniche dei prodotti offerti da cui risulti la rispondenza delle suddette caratteristiche a quelle richieste. I modelli e le marche indicati risultano puramente indicativi; le ditte hanno facoltà di produrre altri modelli purché abbiano caratteristiche equivalenti o migliorative.

ART. 5 - PREZZI

Il prezzo di aggiudicazione dei lotti deve essere comprensivo degli oneri di imballaggio, trasporto, carico, scarico e montaggio (se previsto) nei locali dell'Amministrazione indicati nel successivo articolo 7. Il prezzo contrattuale si intende fisso ed invariabile e non soggetto ad aumento anche se dovessero verificarsi variazioni nel prezzo delle materie prime, nel costo della manodopera, nonché delle misure degli oneri fiscali e previdenziali poste a carico dell'impresa aggiudicataria. Le suddette clausole dovranno essere sottoscritte dalla Ditta affidataria in sede di trattativa diretta MePA Consip.

ART. 6 - DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

Considerato l'importo della fornitura di cui al presente capitolato, non viene richiesto il deposito cauzionale definitivo.

ART. 7 –TERMINI DI CONSEGNA – PENALI - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fermo restando che l'operatore economico assuma a proprio carico la responsabilità della puntuale esecuzione della fornitura, anche in caso di scioperi o vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione della fornitura medesima, i termini di consegna della merce sono i seguenti:

- la consegna dovrà essere effettuata presso la Sede del Comune di Santa Vittoria in Matenano, Corso Matteotti, 13 entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data di stipula della trattativa diretta.

Tutti gli articoli oggetto della fornitura devono essere integri, privi di ogni difetto e conformi alle normative vigenti in materia di salute e sicurezza.

I beni mobili dovranno essere consegnati con il relativo documento di trasporto e scaricati presso i sopra indicati locali, fatta salva la possibilità di consegnare anche presso un sito diverso, precedentemente comunicato, nell'ambito del territorio comunale.

La merce viaggerà a rischio e pericolo della ditta fornitrice che ne resterà responsabile fino al momento della sua effettiva consegna.

In caso di ritardo nel rispetto dei termini di consegna sopra indicati, salvo i casi di comprovata forza maggiore, saranno applicate le seguenti penali:

- da 1 a 3 gg. di ritardo = 1% dell'importo contrattuale aggiudicato;

- oltre 3 gg., per ogni giorno di ritardo in più = 2% dell'importo contrattuale aggiudicato.

La penale sarà trattenuta sull'ammontare della relativa fattura, previa regolare contestazione dell'inadempienza verso cui la ditta avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 4 giorni dalla comunicazione della contestazione.

In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni, l'Ente procederà all'applicazione delle sopra citate penali.

Trascorso comunque il termine di 60 giorni, senza che sia stata consegnata tutta la merce, l'Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di disporre la risoluzione del contratto, salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni causati da detta inadempienza, senza che l'appaltatore possa pretendere indennizzi di sorta.

In ogni caso l'Amministrazione contraente, in presenza di ritardi, potrà comunque, ove lo ritenga necessario, rifornirsi a libero mercato, addebitando all'Appaltatore l'eventuale maggior prezzo pagato rispetto a quello convenuto.

ART. 8 – RICOGNIZIONI E VERIFICHE

Le operazioni di verifica per quantità e qualità della merce saranno effettuate, al momento della consegna, alla presenza del Direttore del Progetto o suo delegato.

La merce consegnata che non risultasse conforme ai requisiti richiesti potrà essere rifiutata non solo all'atto della consegna, ma anche successivamente alla stessa, e ciò nei casi in cui si riscontrasse qualche difetto non rilevato o rilevabile all'atto della consegna.

Ove emergesse qualche vizio, difetto o comunque non corrispondesse ai requisiti prescritti, la merce, nel termine massimo di 10 giorni dalla data di consegna, sarà contestata e quindi respinta al fornitore, che dovrà ritirarla a sue spese e sostituirla con altra della qualità prescritta entro il più breve tempo possibile e comunque in tempo utile (massimo 20 giorni).

Le contestazioni in merito alla quantità e alla qualità della merce consegnata, saranno anticipate via fax o email e poi notificate al fornitore a mezzo lettera raccomandata A.R. nel termine massimo di 10 giorni sopra indicato; l'operatore economico avrà la facoltà di formulare le sue osservazioni/deduzioni, entro il termine di 3 giorni lavorativi decorrente dalla data di ricezione della contestazione.

Qualora la merce rifiutata non fosse tempestivamente ritirata dal fornitore, l'Ente non risponderà della sua perdita o deterioramento durante la temporanea custodia.

Nel caso di rifiuto del fornitore a procedere all'immediata sostituzione della merce ritenuta difforme a quella richiesta o difettosa, l'Ente potrà, a suo insindacabile giudizio, provvedere

direttamente all'acquisto, sul libero mercato, di beni mobili addebitando l'eventuale differenza di prezzo che ne derivasse alla ditta fornitrice, oltre la rifusione d'ogni altra eventuale spesa o danno.

ART. 9 - RESPONSABILITA' DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

La ditta aggiudicataria deve osservare tutti gli obblighi nei confronti dei propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

La ditta è responsabile nei confronti dell'Amministrazione contraente dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto della trattativa. È altresì, responsabile nei confronti dell'Amministrazione contraente e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti, nonché dall'operato di eventuali subappaltatori. L' Impresa aggiudicataria deve garantire all' Amministrazione il sicuro ed indisturbato possesso dei beni forniti e mantenerla estranea da azioni e pretese al riguardo.

ART. 10 – RESPONSABILITÀ PER INFORTUNI E DANNI – SICUREZZA SUL LAVORO

La ditta garantisce il pieno rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008, nell'esecuzione della fornitura di che trattasi, l'utilizzo di attrezzature, impianti e dispositivi conformi alla vigente normativa in materia di ambiente, igiene e sicurezza sul lavoro. La mancata osservanza di tali norme comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il diritto dell'Amministrazione contraente di chiedere e ottenere il risarcimento per i maggiori danni.

ART. 11 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Ente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., ha facoltà di considerare risolto il contratto di diritto per colpa della ditta e conseguentemente di procedere, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento, salva l'azione per il risarcimento del maggiore danno subito e salva ogni altra azione che l'Ente ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi nei seguenti casi:

- nel caso in cui siano state rilevate e contestate con note scritte complessivamente tre inadempienze per le quali non siano state prodotte giustificazioni considerate adeguate, ad inoppugnabile giudizio dell'Amministrazione;
- nel caso in cui siano intervenuti gravi ritardi nella consegna della fornitura;
- nel caso in cui siano venuti meno i requisiti di cui al D. Lgs. n°53/2010;
- In caso di cessazione dell'azienda, di cessazione dell'attività, oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria o di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'impresa;

ART. 12 – LIQUIDAZIONE E COLLAUDO

I pagamenti concernenti la fornitura saranno effettuati, solo a seguito della effettiva erogazione da parte della Regione Marche delle somme di cui all' O.C.S.R. n.48/2018.

Il certificato di regolare fornitura dovrà attestare la perfetta e totale rispondenza degli articoli forniti alle caratteristiche tecniche di cui al presente Capitolato.

Qualora in sede di verifica la fornitura risultasse anche in minima parte difforme da quanto prescritto, si applica quanto prescritto all'art. 8 del presente capitolato.

Il pagamento sarà subordinato alla previa verifica della regolarità della ditta per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento (DURC –

Documento unico di regolarità contributiva in corso di validità); in caso di accertamento di inadempienze contributive, questa Amministrazione bloccherà la liquidazione della fattura sino alla regolarizzazione della sua posizione senza che l'impresa possa pretendere interessi o indennizzo alcuno.

L'Amministrazione può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penali, i pagamenti all'impresa a cui sono state contestate inadempienze contrattuali, fino a che non si sia posta in regola con gli obblighi assunti. La sospensione non può avere durata superiore a tre mesi dal momento della relativa notifica che avviene in forma amministrativa e non giudiziale.

I pagamenti, ai sensi e per gli effetti della legge n. 136/2010, confluiranno sul conto unico come descritto al successivo punto del presente articolo.

La ditta aggiudicataria della fornitura, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 legge 136/2010) ha l'obbligo di indicare un numero di conto corrente unico sul quale l'Ente, in qualità di stazione appaltante, farà confluire tutte le somme relative all'appalto.

La ditta aggiudicataria, per tutta la durata del contratto, deve avvalersi di tale conto corrente per tutte le operazioni relative all'appalto. Il mancato rispetto di tale obbligo è sanzionato con la risoluzione del contratto per inadempimento da parte dell'appaltatore.

In relazione a quanto sopra, si chiarisce che:

- il conto corrente bancario deve essere già indicato al momento della stipula, ovvero al momento della consegna della fornitura;
- le coordinate bancarie devono essere indicate nell'offerta migliorativa;
- l'Ente non può operare alcun bonifico su conti diversi da quello comunicato e l'appaltatore non può svolgere operazioni attraverso conti diversi dallo stesso;
- in ogni fattura deve essere indicato il CIG comunicato in sede di trattativa.

Il soggetto aggiudicatario si impegna a notificare tempestivamente eventuali variazioni che si verificassero nelle modalità di pagamento, e dichiara che, in difetto di notificazione, esonera l'Ente da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.

Il prezzo di aggiudicazione sarà impegnativo e vincolante, fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto, ne potrà essere soggetto a revisione alcuna per aumenti che comunque intervenissero posteriormente all'offerta.

ART. 12 GARANZIA

La Ditta garantisce le attrezzature fornite per la durata minima di 24 mesi dalla data della consegna e, conseguentemente si obbliga ad eliminare senza alcun compenso entro e non oltre 7 giorni dalla relativa notifica, ogni inconveniente ed a sostituire le attrezzature contestate.

ART. 13

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

È vietata, da parte dell'impresa la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 51 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. . È altresì fatto divieto di cedere a terzi, in qualsiasi forma, i crediti derivanti alla stessa dal presente contratto, nonché di conferire procure all'incasso. In caso di inosservanza da parte della ditta degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Ente al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Art. 14

RISERVE

I patti e le condizioni del presente capitolato si intendono accettati dalla ditta aggiudicataria senza eccezione alcuna. Ogni osservazione è proponibile dalla Ditta concorrente in sede di **trattativa** e mai in corso di fornitura.

ART. 15

SPESE CONTRATTUALI

Le eventuali spese contrattuali sono ad esclusivo carico della Ditta aggiudicataria; solamente l'IVA è a carico dell'Ente.

Art. 16

CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra l'ente e la ditta aggiudicataria in ordine all'esecuzione della fornitura, ed in ordine all'interpretazione ed applicazione del presente capitolato, verrà demandata alla cognizione dell'autorità giudiziaria ed il foro competente è quello di Fermo.

In ogni caso, in caso di controversia e/o contestazione e/o richiesta, comunque relativa all'esecuzione della fornitura, nonché ad ogni altro fatto o atto direttamente o indirettamente afferenti ad essa, la ditta non avrà diritto di sospendere la consegna della fornitura, né potrà rifiutarsi di eseguire le disposizioni ricevute.

Allegati tecnici per la fornitura:

Allegato 1: Lotto 1. libri e volumi;

Allegato 2: Lotto 2. arredamento per biblioteca e planimetria;

Allegato 3: Lotto 3. macchine e accessori elettronici;

Allegato 4: Lotto 4. targhe e accessori da esposizione;

Il Responsabile del Servizio
Il Sindaco
Fabrizio Vergari